



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2021/2022**

**Comunicato Ufficiale n. 22/GST del 4 marzo 2022**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 22/GST (2021/2022)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 4 marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 19/ 2/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 19/ 2/2022 FIDELIS AGRO - SANT EGIDIO CALCIO**

Il sostituto Giudice sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Sant'Egidio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe in quanto, in tesi della reclamante, essa società avrebbe subito l'aggressione, da cui è scaturita la rissa che ha, a sua volta, determinato la sospensione della gara; la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti, alla presenza del rappresentante A.I.A., il Direttore di gara, quest'ultimo ha confermato il contenuto del referto di gara e dunque la sussistenza di una rissa imputabile ad ambedue le società e che non vi erano le condizioni per il regolare prosieguo della gara; dalla ricostruzione che precede non vi è motivo di discostarsi, alla luce del valore probatorio privilegiato dagli atti di gara e del verbale di audizione, ex art. 61 comma 1 C.G.S. e art.50 C.G.S. Ne consegue l'infondatezza delle doglianze prospettate in reclamo. PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai comma 6, CGS, delibera, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale n. 114 del 24 febbraio 2022 Pagina 962, di rigettare il reclamo e per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara ad ambedue le compagini con il punteggio di 0/3 - 3/0; di confermare le sanzioni irrogate e pubblicate sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**avv. Marco Cardito**

**GARE DEL 20/ 2/2022**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 20/ 2/2022 HERACLEA CALCIO - U.S. ALTAVILLA 2016**

Il sostituto Giudice sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Heraclea Calcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe in quanto, in tesi della reclamante, sarebbero state sussistenti le condizioni per il prosieguo della gara, sospesa dal Direttore di gara per una presunta rissa; la reclamata non ha presentato controdeduzioni; la reclamante ha presentato ulteriori memorie difensive con cui ha insistito per la fondatezza del proprio reclamo, ribadendo l'assenza di rissa (è stato altresì citato un verbale dei carabinieri della stazione di Rocchetta Sant' Antonio che non risulta presente nella documentazione in quanto "in via di acquisizione da parte del nostro legale"); esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti, alla presenza del rappresentante A.I.A., il Direttore di gara, quest'ultimo ha confermato preliminarmente il contenuto del referto di gara e dunque che non vi erano le condizioni per il regolare prosieguo della gara, precisando che si è trattato di una Mass Confrontation, durata circa dieci minuti, caratterizzata da ripetuti violenti spintoni tra i partecipanti; dalla ricostruzione che precede non vi è motivo di discostarsi, alla luce del valore probatorio privilegiato dagli atti di gara e del verbale di audizione, ex art. 61 comma 1 C.G.S. e art.50 C.G.S. Ne consegue

l'infondatezza delle doglianze prospettate in reclamo. PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale n. 114 del 24 febbraio 2022 Pagina 962, di rigettare il reclamo e per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara ad ambedue le compagini con il punteggio di 0/3 - 3/0; di confermare le sanzioni irrogate e pubblicate sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 23/ 2/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 23/ 2/2022 SASSANO CALCIO - STELLA CIOFFI**

Il sostituto Giudice sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società stella Cioffi avverso la regolarità della gara in epigrafe, osserva quanto segue: con l'impugnativa è stata censurata la regolarità della gara di cui in intestazione per violazione della regola n.7 del regolamento del giuoco del calcio (durata della gara), avendo, in tesi della reclamante il direttore di gara fischiato la fine della gara al 41° minuto del secondo tempo di gioco e dunque 4 minuti prima della fine regolare della gara; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato deduzioni; esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti di gara (che costituiscono fonte di prova privilegiata ex art.61 comma 1 C.G.S.), acquisito in atti supplemento di rapporto del Direttore di gara ex art. 50 C.G.S., è emerso che " la gara ha avuto inizio alle 18.30 con una pausa a fine primo tempo di 15 minuti. La gara è terminata alle 20.15. Non è stato assegnato alcun minuto di recupero in entrambi i tempi. "; ne consegue l'infondatezza delle doglianze prospettate in reclamo. PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 4/3 in favore della società Sassano Calcio; conferma i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U., dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

**GARE DEL 27/ 2/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 27/ 2/2022 AQUILOTTI IRNO - ALFATERNA**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società Alfaterna; rilevato che ad esso preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, come prescritto dal citato art. 67 CGS P.Q.M. delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, delibera di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 5/2 in favore della società Aquilotti Irno, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**

**GARE DEL 26/ 2/2022  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 26/ 2/2022 OLIMPIC CAPPELLA C5 - REAL CASAREA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società Real Casarea; rilevato che ad esso preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, come prescritto dal citato art. 67 CGS P.Q.M. delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, delibera di infliggere alla predetta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 in favore della società Olympic Cappella; nonché l'ammenda di euro 200,00 quale prima rinuncia e la penalizzazione di 1pt in classifica; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**GARA DEL 26/ 2/2022 MONTEMARANO - LIBERTAS CERRETO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Libertas Cerreto con cui è stata richiesta la ripetizione della gara in applicazione dell'art 55 NOIF (cause di forza maggiore), rappresentando l' impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo a causa di precipitazioni meteoriche a carattere nevoso PQM preso atto di quanto innanzi ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore ex art 55 N.O.I.F. sciogliendo la riserva di cui al C.U.

70/C5 del 3 marzo 2022 Pagina 418 C.R. Campania, trasmette gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per la ripetizione della gara a data da destinarsi; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**GARA DEL 26/ 2/2022 CITTÀ DI ARIANO – PONTELANDOLFO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Pontelandolfo con cui è stata richiesta la ripetizione della gara in applicazione dell'art 55 NOIF (cause di forza maggiore), rappresentando l' impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo; allo scopo è stata prodotta attestazione del sindaco del comune di Pontelandolfo circa l'intransitabilità delle arterie stradali a causa di precipitazioni meteoriche a carattere nevoso PQM preso atto di quanto innanzi ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore ex art 55 N.O.I.F. sciogliendo la riserva di cui al C.U. 70/C5 del 3 marzo 2022 Pagina 418 C.R. Campania, trasmette gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per la ripetizione della gara a data da destinarsi; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**SOCIETÀ**

**PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA ED AMMENDA:**

Euro 200,00 REAL CASAREA

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 4 marzo 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**